

STATUTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, ORIENTAMENTI

ART. 1 – L'associazione denominata **FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO** (in seguito FEDERAZIONE) - con sede in Roma - è stata costituita in Milano, con rogito Notaio Pescini del 27 marzo 1954, ed è divenuta associazione riconosciuta con DPR n. 1625 del 14 aprile 1956. Il 6 aprile 1957, è stata iscritta al n.125 dell'apposito registro della Prefettura di Roma.

La costituzione della Federazione fu promossa e sostenuta dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, nonché dall'Associazione Nazionale dei Lavoratori Anziani di Azienda.

La Federazione non ha fini di lucro, è al di sopra di ogni indirizzo ideologico, politico, religioso, sindacale e opera per il raggiungimento dei suoi scopi umanitari e sociali.

TITOLO II

SOCI

ART. 2 - Sono **Soci** della Federazione gli insigniti della "Stella al Merito del Lavoro" che ne abbiano fatto formale richiesta alla struttura territoriale competente.

La qualifica di Socio si perde, oltre al caso di decesso, per:

- a) dimissioni;
- b) morosità;
- c) espulsione per gravi ed accertati motivi.

TITOLO III

FINALITA'

ART. 3 - La Federazione, le sue strutture, centrali e periferiche, e i soci operano con fini e con forme completamente volontaristiche. Tutti perseguono, promuovono e favoriscono, anche attraverso appropriate iniziative interne e/o esterne alla Federazione, in modo particolare in ambito scolastico, i seguenti scopi:

- a) crescita morale e tecnico – professionale dei giovani per facilitarli nell'inserimento nel mondo del lavoro;
- b) formazione finalizzata a valorizzare lo studio, a prevenire la dispersione scolastica e a contrastare il bullismo;
- c) cultura del lavoro, dello studio, della legalità, della sicurezza, dell'etica del lavoro e del volontariato;
- d) promozione del volontariato dei soci, con organizzazione, propria o in collaborazione con altri enti, di attività nel campo della solidarietà sociale, della collaborazione civile e delle iniziative culturali;
- e) tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

- f) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, dell'ambiente e del paesaggio;
- g) soluzione di problemi tecnici, economici e sociali del mondo del lavoro;
- h) assistenza umana ai soci in condizioni di necessità, anche intervenendo presso enti pubblici o privati;
- i) aggiornamento professionale e culturale dei soci, con adeguate iniziative a livello sia nazionale sia locale.

Sono, comunque, possibili altre attività secondarie, sempre senza fine di lucro, quali: visite culturali, gite, eventi e manifestazioni varie.

TITOLO IV

PRINCIPI GENERALI

ART. 4 – Per il funzionamento associativo sono adottati i seguenti principi generali:

- a) tutte le cariche e gli incarichi, affidati a Soci o a esterni, solo nelle specifiche indicazioni statutarie, non comportano compensi, hanno durata quadriennale e possono essere confermati per elezione. Tutte le cariche, ad eccezione del Consigliere provinciale, del Segretario e del Tesoriere provinciale e regionale non devono superare tre mandati anche non consecutivi, inclusi quelli parziali dovuti a subentri o cessazioni anticipate di durata superiore a due anni;
- b) le elezioni a cariche sociali avvengono con votazione segreta diretta. Non è ammesso il voto per delega;
- c) espletate le operazioni elettorali, tutti i neo eletti, previa formale accettazione, assumono la rispettiva carica con effetto dal 1° marzo successivo ad esclusione dei componenti di tutte le Commissioni elettorali che vengono elette e assumono la carica prima dell'inizio della tornata elettorale. Nei casi di subentro per sostituzione, la carica viene assunta contestualmente al subentro stesso;
- d) per tutte le delibere degli organi associativi è richiesto il voto favorevole della maggioranza di metà più uno dei votanti, comprese eventuali deleghe, salvo esplicita diversa indicazione dello statuto o dei regolamenti;
- e) l'Assemblea viene effettuata, presso la sede di volta in volta indicata o per referendum, anche, ove possibile, tramite sistemi informatici;
- f) l'Assemblea è convocata dagli organi preposti, in prima convocazione, con un preavviso di almeno 10 giorni, anche con avviso telematico, purché indirizzato all'avente diritto di partecipazione;
- g) l'Assemblea, in seconda convocazione, viene indetta a distanza di almeno 24 ore dall'orario di inizio dell'Assemblea in prima convocazione;
- h) ogni Assemblea, prima dell'inizio dei lavori, elegge il Presidente e il Segretario incaricato di redigere il verbale della seduta;
- i) l'Assemblea, in prima convocazione, delibera con maggioranza del 50% più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione o per referendum, si delibera con maggioranza del 50% più uno dei votanti, comprese eventuali deleghe;
- j) per approvare le modifiche di Statuto, di Regolamento generale, di Regolamento elettorale e di Codice etico, l'Assemblea nazionale straordinaria, deve avere la partecipazione, diretta o per delega, di almeno il 25% degli aventi diritto al voto e l'approvazione da parte del 75% dei votanti, comprese eventuali deleghe;
- k) le eventuali modifiche statutarie obbligatorie, conseguenti all'entrata in vigore di nuove leggi, saranno effettuate nei tempi e nelle forme di cui alle leggi

- stesse e con l'approvazione da parte del Consiglio nazionale, come per esempio previsto dall'art. 101 comma 2 del Codice del Terzo settore;
- l) le norme statutarie hanno adeguata esplicazione applicativa nel Regolamento generale e/o nel Regolamento elettorale;
 - m) per tutte le strutture associative, l'esercizio economico-finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
 - n) per tutte le strutture associative, il bilancio annuale deve essere sottoposto all'approvazione delle rispettive Assemblee entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - o) il Bilancio della Federazione è indipendente dai Bilanci dei Consolati provinciali, delle Sezioni, dei Consolati regionali e del Consolato MdL all'estero che, entro il 30 aprile di ogni anno, sono tenuti a presentare alla Federazione il proprio rendiconto annuale unitamente alla relazione del Presidente e del Collegio dei revisori, per eventuali osservazioni e/o indirizzi;
 - p) per motivi organizzativi, previo accordo tra i Consolati interessati e con l'approvazione delle relative Assemblee, è possibile l'unione di consolati provinciali della stessa regione fra loro confinanti o l'unione di due consolati regionali confinanti che danno origine a un unico Consolato provinciale o a un unico Consolato regionale.
 Il progetto di unione di Consolati provinciali deve essere preventivamente sottoposto all'esame della Presidenza e del Console regionale e deve essere approvato dal Consiglio regionale.
 Il progetto di unione di Consolati regionali deve essere preventivamente sottoposto all'esame della Presidenza ed approvato dal Consiglio nazionale.
 L'eventuale scioglimento dell'unione di Consolati provinciali viene determinato dal voto favorevole del 50% più uno dei partecipanti all'Assemblea provinciale, convocata e presieduta dal Console regionale competente. Con lo scioglimento, i Consolati riprendono le rispettive autonomie.
 L'eventuale scioglimento dell'unione di Consolati regionali avviene col voto favorevole del 50% più uno dei partecipanti all'Assemblea regionale, convocata e presieduta dal Presidente nazionale. Con lo scioglimento, i Consolati riprendono le rispettive autonomie;
 - q) l'importanza del ruolo di Consigliere, appartenente a qualsiasi Consiglio, richiede la presenza e l'attiva partecipazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio stesso. Dopo un minimo di tre assenze consecutive, il Consiglio competente può procedere alla destituzione e alla conseguente sostituzione.
 Qualora si tratti di:
 - a) Consigliere regionale con carica di Console provinciale;
 - b) Consigliere di Sezione con carica di Console di Sezione;
 - c) Consigliere nazionale con carica di Console regionale o Console MdL all'estero;
 rispettivamente il Console regionale, il Console MdL all'estero e il Presidente nazionale provvede a richiamare il Consigliere poco presente al dovere e alla responsabilità partecipativa;
 - r) qualora un Consolato provinciale, una Sezione, un Consolato regionale o il Consolato MdL all'estero presentasse gravi irregolarità amministrative, contabili e patrimoniali o inadempimenti associativi, i rispettivi Consolati regionali relativamente ai Consolati provinciali, il Console MdL all'estero per le Sezioni, il Presidente nazionale per i Consolati regionali e per il Consolato MdL all'estero proporranno ai rispettivi Consigli un Commissario pro-tempore per il recupero della normalità. La proposta deve essere approvata dal cinquanta per cento più uno dei Consiglieri presenti, comprese le deleghe, dei relativi Consigli;
 - s) la Federazione e i Consolati sono tenuti a redigere e conservare le scritture associative e contabili secondo le norme di legge.

TITOLO V

STRUTTURA ASSOCIATIVA

ART. 5 – La Federazione è composta da:

- a) Consolati provinciali, nonché, ove necessario, da Delegazioni costituite dagli stessi Consolati da cui esse dipendono;
- b) Sezioni MdL all'estero costituite dal Consolato MdL all'estero da cui dipendono;
- c) Consolati regionali;
- d) Consolato Maestri del Lavoro all'estero;
- e) Federazione centrale.

I Consolati provinciali, le Sezioni, i Consolati regionali e il Consolato MdL all'estero godono di autonomia amministrativa, gestionale, finanziaria e contabile e devono osservare Statuto e Regolamenti, nonché le eventuali decisioni della Federazione centrale.

ART. 6 – CONSOLATO PROVINCIALE

Il Consolato Provinciale ha competenza territoriale identica alla struttura dello Stato ivi in atto: provincia (per il Friuli Venezia Giulia ex Province) o città metropolitana nel qual caso assume la denominazione di Consolato metropolitano.

Il Consolato provinciale è composto da:

- A. **SOCI** - Sono Soci del Consolato gli insigniti dell'onorificenza “Stella al Merito del Lavoro” - Maestri del Lavoro - iscritti alla Federazione tramite il Consolato territorialmente competente.
I Soci hanno diritto elettorale attivo e passivo dalla data di iscrizione e partecipano, personalmente o per delega, all'Assemblea provinciale.
I Soci partecipano, inoltre, tramite i rispettivi rappresentanti, all'Assemblea regionale e all'Assemblea nazionale.
- B. **ASSEMBLEA PROVINCIALE** - L'Assemblea è composta dai Soci iscritti al Consolato, in regola con il versamento della quota di iscrizione.
L'Assemblea è convocata dal Console, almeno una volta l'anno, o, in difetto, dal Console regionale o dal Presidente nazionale.
Il Console provinciale provvede, altresì, alla sua convocazione qualora richiesta da almeno un terzo dei Soci o dalla maggioranza dei Consiglieri provinciali.
I compiti dell'Assemblea provinciale sono:
 - a) eleggere i Consiglieri che a loro volta eleggeranno il Console provinciale che assume la rappresentanza del Consolato in Assemblea nazionale, salvo sua elezione a Consigliere nazionale. In questo caso, la rappresentanza viene assunta da altro Consigliere appositamente eletto dal Consiglio provinciale;
 - b) eleggere i Revisori;
 - c) approvare il Bilancio e la relazione annuale, ricevuti dal proprio Consiglio;
 - d) deliberare per l'unione con altro Consolato;
 - e) deliberare per lo scioglimento del Consolato, anche derivante da precedente unione;
 - f) deliberare su eventuali proposte sanzionatorie di competenza.

I Soci di cui al precedente punto A), qualora impossibilitati a partecipare, possono rilasciare delega scritta ad altro Socio dello stesso Consolato. Ogni Socio può essere portatore fino a un massimo di cinque deleghe.

Nelle Regioni con un solo Consolato provinciale, l'Assemblea provinciale assume anche i compiti dell'Assemblea regionale.

C. **CONSIGLIO PROVINCIALE** – Il Consiglio provinciale è composto dai Consiglieri, eletti dall'Assemblea, in base al numero di soci del Consolato, in ragione di:

- a) 5 - fino a 50 soci;
- b) 7 - da 51 a 100 soci;
- c) 9 - da 101 a 200 soci;
- d) 11 - da 201 a 500 soci;
- e) 15 - oltre 500 soci.

I compiti del Consiglio sono:

- a) eleggere, fra i componenti del Consiglio, il Console provinciale e, nel caso in cui questi sia Consigliere nazionale, il rappresentante del Consolato all'Assemblea nazionale;
- b) eleggere, fra i componenti del Consiglio, eventuale/i Viceconsole/i;
- c) nominare, su proposta del Console, il Segretario e il Tesoriere provinciale;
- d) dare orientamenti sull'attività nel quadro delle iniziative e delle direttive nazionali e/o regionali, assegnando eventuali specifici incarichi a singoli Consiglieri;
- e) esaminare la proposta del relativo Bilancio annuale prima che venga sottoposta all'approvazione dell'Assemblea;
- f) stabilire la quota annuale di iscrizione per i propri Soci, comprensiva delle quote fissate e di competenza del Consolato regionale e della Federazione centrale;
- g) fissare la data di convocazione e le modalità di effettuazione di ogni Assemblea;
- h) nominare la Commissione elettorale provinciale;
- i) esaminare eventuali proposte sanzionatorie di competenza e proporle all'Assemblea.

Nelle Regioni con un solo Consolato, il Consiglio provinciale assume anche i compiti del Consiglio regionale.

D. **CONSOLE PROVINCIALE** – Il Console provinciale è il responsabile locale del Consolato e viene eletto dal Consiglio fra i Consiglieri che lo compongono.

Il Console provinciale ha i seguenti compiti e poteri:

- a) rappresentare il Consolato in Consiglio regionale e in Assemblea nazionale sempreché non ricopra anche la carica di Consigliere nazionale;
- b) tenere tutti i rapporti con ogni Ente locale per la gestione delle pratiche e delle incombenze istituzionali, amministrative, fiscali, bancarie, postali, commerciali, ecc.;
- c) proporre Segretario e Tesoriere per la loro nomina da parte del Consiglio;
- d) curare il trattamento dei dati personali degli iscritti, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile nazionale privacy;
- e) convocare e presiedere il Consiglio;
- f) convocare l'Assemblea dopo aver concordato data e modalità con il Consiglio;
- g) rappresentare la Federazione nel territorio di competenza, nel rispetto delle norme statutarie;
- h) designare rappresentanti della Federazione in seno a Enti, Istituti, Commissioni a carattere locale, con informativa al Consiglio provinciale;
- i) dare applicazione a iniziative e a disposizioni deliberate dal Consolato regionale, dal Consiglio nazionale o emanate dalla Presidenza;
- j) sottoscrivere, unitamente al Tesoriere, il progetto di Bilancio annuale;
- k) redigere la relazione annuale sull'attività svolta dal Consolato.

In caso di impedimento temporaneo del Console provinciale, i suddetti compiti saranno svolti dal Viceconsole o, in mancanza, dal Consigliere, con la maggiore anzianità di iscrizione alla Federazione.

Nelle Regioni con un solo Console provinciale, egli assume anche la carica di Console regionale e di Consigliere nazionale.

- E. VICECONSOLI PROVINCIALI** – Nell’ambito del Consiglio provinciale, se ritenuto necessario, possono essere eletti uno o più Viceconsoli con il compito di collaborare strettamente con il Console per particolari attività e dietro sue indicazioni operative, comprese eventualmente quelle di rappresentanza. Il Viceconsole più anziano di iscrizione alla Federazione subentrerà nei compiti del Console provinciale nei casi di suo impedimento temporaneo.
- F. SEGRETARIO PROVINCIALE** - Il Segretario è nominato dal Consiglio, anche al di fuori dello stesso, su proposta del Console.
Al Segretario spettano i seguenti compiti:
- a) curare la gestione amministrativa del Consolato, con esclusione di quanto espressamente attribuito al Tesoriere;
 - b) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori;
 - c) redigere e sottoscrivere, unitamente al Console, i verbali dei Consigli, trasmettendone copia ai Consiglieri.
- G. TESORIERE PROVINCIALE** - Il Tesoriere è nominato dal Consiglio, anche al di fuori dello stesso, su proposta del Console.
Al Tesoriere spettano i seguenti compiti:
- a) curare la tenuta della contabilità e la gestione patrimoniale del Consolato di cui assume la responsabilità, unitamente al Console;
 - b) predisporre e sottoscrivere, unitamente al Console, il progetto di Bilancio annuale.
- H. COLLEGIO DEI REVISORI PROVINCIALE** – Il Collegio dei revisori è composto da un Revisore effettivo e da uno supplente, anche esterni alla Federazione, primi eletti dall’Assemblea provinciale. Nell’eventualità che la posizione dell’effettivo divenga scoperta, anche temporaneamente, subentrerà il supplente.
Il Collegio svolge i seguenti compiti:
- a) esaminare periodicamente e in qualsiasi momento, ma almeno una volta all’anno in sede di Bilancio annuale, la contabilità e relazionare il Consiglio sulle verifiche e l’Assemblea sul bilancio;
 - b) redigere verbale per ogni visita compiuta, trascrivendolo sull’apposito libro custodito dal Segretario;
 - c) emettere relazione che attesti la veridicità dei prospetti di bilancio predisposti dal Tesoriere, nonché la generale coerenza della relazione annuale del Console con il bilancio e con le finalità previste dallo Statuto.
- Il Revisore ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.
- I. COMMISSIONE ELETTORALE PROVINCIALE (CEP)** – La Commissione è composta dai tre soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti nell’apposita votazione del Consiglio. Nell’eventualità che una posizione divenga scoperta permanentemente, subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, si provvederà con elezioni da parte del Consiglio.
Alla Commissione elettorale è attribuito il compito di curare gli adempimenti relativi a votazioni per elezioni e nomine svolte in Consiglio, in Assemblee e/o per Referendum di competenza provinciale.
I componenti la Commissione eleggono al loro interno Presidente e Segretario.

ART. 7 – CONSOLATO REGIONALE

Il Consolato regionale ha competenza regionale ed è composto da:

A. SOCI DEL CONSOLATO REGIONALE – Sono Soci del Consolato i Maestri del lavoro iscritti ai Consolati provinciali della Regione. Tutti i Soci sono rappresentati in Assemblea regionale e in Consiglio regionale dai rappresentanti espressamente eletti dalle relative strutture.

B. ASSEMBLEA REGIONALE – L'Assemblea è composta dai Consiglieri dei Consolati provinciali ed è convocata dal Console, almeno una volta l'anno o, in difetto, dal Presidente nazionale.

I suddetti Consiglieri, qualora impossibilitati a partecipare, possono rilasciare delega scritta ad altro Consigliere del Consolato regionale. Ogni Consigliere può essere portatore fino a un massimo di cinque deleghe.

Il Console regionale provvede, altresì, alla sua convocazione qualora richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri provinciali della Regione.

I compiti dell'Assemblea regionale sono:

- a) eleggere gli eventuali Consiglieri regionali aggiuntivi, secondo quanto previsto al successivo punto C);
- b) eleggere i Revisori;
- c) approvare il Bilancio e la relazione annuale ricevuti dal Consiglio;
- d) deliberare per l'unione con altro Consolato;
- e) deliberare per lo scioglimento del Consolato, anche derivante da precedente unione;
- f) deliberare su eventuali proposte sanzionatorie di competenza.

C. CONSIGLIO REGIONALE - Il Consiglio è composto dai Consoli provinciali che vengono integrati, con apposita votazione, dall'Assemblea regionale qualora il totale dei suddetti Consoli provinciali sia inferiore a:

- a) 9 - per Consolati regionali fino a 500 iscritti nei propri Consolati provinciali;
- b) 11 - per Consolati regionali da 501 a 1.000 iscritti;
- c) 13 - per Consolati regionali da 1.001 a 1.500 iscritti;
- d) 15 - per Consolati regionali da 1.501 a 2.000 iscritti;
- e) 17 - per Consolati regionali con oltre 2.000 iscritti.

I compiti del Consiglio regionale sono:

- a) eleggere, fra i componenti del Consiglio, il Console regionale che diviene Consigliere nazionale di diritto;
- b) eleggere, fra i componenti dello stesso Consiglio, eventuale/i Viceconsole/i;
- c) eleggere, fra i componenti dello stesso Consiglio, i Consiglieri nazionali, se spettanti, in aggiunta al Console regionale;
- d) nominare, su proposta del Console regionale, il Segretario e il Tesoriere;
- e) coordinare le attività dei Consolati provinciali, in armonia con le iniziative e le direttive regionali e/o nazionali;
- f) esaminare la proposta di bilancio annuale e la relazione del Console, prima che vengano sottoposte all'approvazione dell'Assemblea;
- g) stabilire la quota annuale di iscrizione di competenza del Consolato regionale;
- h) fissare la data di convocazione e le modalità di effettuazione dell'Assemblea regionale;
- i) nominare la Commissione elettorale regionale;
- j) esaminare eventuali proposte sanzionatorie di competenza e proporle all'assemblea.

D. CONSOLE REGIONALE – Il Console regionale è il responsabile del Consolato regionale e viene eletto dal Consiglio fra i Consiglieri che lo compongono.

Il Console regionale ha i seguenti compiti e poteri:

- a) rappresentare il Consolato in Consiglio nazionale;

- b) tenere tutti i rapporti con ogni Ente locale per la gestione delle pratiche e delle incombenze istituzionali, amministrative, fiscali, bancarie, postali, commerciali, ecc.;
- c) proporre Segretario e Tesoriere per la loro nomina da parte del Consiglio;
- d) curare il trattamento dei dati personali di cui il Consolato regionale è in possesso secondo le indicazioni fornite dal Responsabile nazionale privacy;
- e) convocare e presiedere il Consiglio;
- f) convocare l'Assemblea dopo aver concordato data e modalità con il Consiglio;
- g) rappresentare la Federazione in ambito regionale nel rispetto delle norme statutarie;
- h) trasmettere ai Consoli provinciali le informazioni e le disposizioni della Presidenza e del Consiglio nazionale, coordinando le relative attuazioni;
- i) designare rappresentanti della Federazione in seno ad Enti, Istituti, Commissioni a carattere regionale, con informativa al Consiglio regionale;
- j) sottoscrivere, unitamente al Tesoriere, il progetto di Bilancio annuale;
- k) redigere la relazione annuale sull'attività svolta dal Consolato.

In caso di impedimento temporaneo del Console regionale, i suddetti compiti saranno svolti dal Viceconsole o, in mancanza, dal Consigliere, con la maggiore anzianità di iscrizione alla Federazione.

E. VICECONSOLE REGIONALE – Nell'ambito del Consiglio regionale possono essere eletti uno o più Viceconsoli con il compito di collaborare strettamente con il Console per particolari attività e dietro sue indicazioni operative, comprese eventualmente quelle di rappresentanza. Il Viceconsole più anziano di iscrizione alla Federazione subentrerà nei compiti del Console regionale nei casi di suo impedimento temporaneo.

F. SEGRETARIO REGIONALE – Il Segretario è nominato dal Consiglio, anche al di fuori dello stesso, su proposta del Console.

Al Segretario spettano i seguenti compiti:

- a) curare la gestione amministrativa del Consolato, con esclusione di quanto espressamente attribuito al Tesoriere;
- b) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori;
- c) redigere e sottoscrivere, unitamente al Console regionale, i verbali dei Consigli, trasmettendone copia ai Consiglieri.

G. TESORIERE REGIONALE – Il Tesoriere è nominato dal Consiglio, anche al di fuori dello stesso, su proposta del Console.

Al Tesoriere spettano i seguenti compiti:

- a) curare la tenuta della contabilità e la gestione patrimoniale del Consolato di cui assume la responsabilità, unitamente al Console;
- b) predisporre e sottoscrivere, unitamente al Console, il progetto di Bilancio annuale.

H. COLLEGIO DEI REVISORI REGIONALE – Il Collegio dei revisori regionale è composto da un Revisore effettivo e da uno supplente, anche esterni alla Federazione, primi eletti dall'Assemblea regionale. Nell'eventualità che la posizione dell'effettivo divenga scoperta, anche temporaneamente, subentrerà il supplente.

Il Collegio svolge i seguenti compiti:

- a) esaminare periodicamente e in qualsiasi momento, ma almeno una volta all'anno in sede di bilancio consuntivo, la contabilità sociale e relazionare il Consiglio sulle verifiche e l'Assemblea sul bilancio;

- b) redigere verbale per ogni visita compiuta, trascrivendolo sull'apposito libro custodito dal Segretario;
- c) emettere relazione che attesti la veridicità dei prospetti di bilancio predisposti dal Tesoriere, nonché la generale coerenza della relazione annuale del Console con il bilancio e con le finalità previste dallo Statuto.

Il Revisore ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

I. COMMISSIONE ELETTORALE REGIONALE (CER) – La Commissione è composta dai tre soci dei Consolati provinciali della regione che hanno ricevuto il maggior numero di voti nell'apposita votazione del Consiglio. Nell'eventualità che la posizione divenga scoperta permanentemente, subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, si provvederà con elezioni da parte del Consiglio.

Alla Commissione elettorale è attribuito il compito di curare gli adempimenti relativi a votazioni per elezioni e nomine svolte in Consiglio, in Assemblea e/o per Referendum di competenza regionale.

I componenti la Commissione eleggono al loro interno Presidente e Segretario.

ART. 8 – CONSOLATO MDL ALL'ESTERO

Il Consolato MdL all'Estero ha competenza territoriale su tutti gli Stati esteri ed è così composto:

A. **SOCI** - Sono Soci gli insigniti dell'onorificenza “Stella al Merito del Lavoro” - Maestri del Lavoro, aventi residenza in uno Stato estero, iscritti alla Federazione tramite la Sezione MdL all'estero costituita nel medesimo Stato o, in mancanza, tramite la Sezione estera mista con sede in Roma presso la Federazione.

Tutti i soci hanno diritto elettorale, attivo e passivo, dalla data di iscrizione alla Sezione MdL estera di competenza e partecipano, personalmente o per delega, all'Assemblea di Sezione e, tramite i rispettivi rappresentanti, al Consiglio MdL all'estero e all'Assemblea nazionale.

B. **SEZIONE MDL ALL'ESTERO** – La Sezione MdL all'estero è l'organismo formalmente costituito da Maestri del Lavoro residenti in uno Stato estero in quanto totalmente e organizzativamente gestibile.

La Sezione MdL estera mista è l'organismo formalmente costituito da tutti i Maestri del Lavoro residenti nei restanti Stati esteri privi di Sezione formalmente costituita.

C. **ASSEMBLEA DI SEZIONE MDL ALL'ESTERO** - L'Assemblea è composta dai Soci iscritti alla Sezione, in regola con il versamento della quota di iscrizione.

L'Assemblea è convocata dal Console di sezione o, in difetto, dal Console MdL all'estero o dal Presidente nazionale.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Console;
- b) eleggere, eventualmente, uno o più Viceconsole/i di sezione;
- c) stabilire la quota annuale di iscrizione, comprensiva di quanto di competenza del Consolato MdL all'estero e della Federazione centrale;
- d) approvare il Bilancio annuale e la relazione del Console di Sezione;
- e) deliberare per lo scioglimento della Sezione;
- f) deliberare su eventuali proposte sanzionatorie di competenza.

D. **CONSOLE DI SEZIONE MDL ALL'ESTERO** - Il Console di Sezione è il responsabile locale della Sezione, viene eletto dall'Assemblea e diviene Consigliere del Consiglio MdL all'estero.

Il Console di Sezione assume la rappresentanza della Sezione MdL all'estero in Assemblea nazionale, salvo sua elezione a Console MdL all'estero e Consigliere nazionale. In questo

caso, la rappresentanza viene assunta da altro Consigliere appositamente eletto dall'Assemblea di sezione.

Per consentire di affrontare adeguatamente i rilevanti aspetti organizzativi e gestionali derivanti dall'estensione territoriale e per facilitare l'azione del Console dei MdL all'estero nei rapporti con l'apparato statale italiano, alla posizione di Console della Sezione estera mista, possono candidarsi anche Maestri del Lavoro residenti in Italia scelti dal Consiglio nazionale, con apposita votazione.

Per gli stessi motivi organizzativi, il Console della Sezione MdL all'estero mista assume la carica di Viceconsole MdL all'estero.

Qualora non vi fossero candidature a Console della Sezione estera mista, il Presidente nazionale assegnerà la carica a un Maestro del Lavoro, anche residente in Italia, informando il Consiglio dei MdL all'estero e il Consiglio nazionale.

Il Console di Sezione MdL all'estero ha i seguenti compiti e poteri:

- a) rappresentare la Federazione nelle manifestazioni pubbliche che si svolgono nello Stato estero;
- b) nominare il Segretario e il Tesoriere;
- c) curare e stimolare l'attività della Sezione nel quadro delle iniziative e delle direttive della Federazione, assegnando eventuali specifici incarichi a singoli soci;
- d) curare il trattamento dei dati personali degli iscritti secondo le indicazioni fornite dal Responsabile nazionale privacy, anche in armonia con le norme vigenti nel relativo stato estero;
- e) sottoscrivere, unitamente al Tesoriere, il progetto di Bilancio annuale;
- f) redigere la relazione annuale sull'attività svolta dalla Sezione.

E. SEGRETARIO DI SEZIONE MDL ALL'ESTERO - Il Segretario è nominato dal Console.

Al Segretario spettano i seguenti compiti:

- a) curare la gestione amministrativa della Sezione, con esclusione di quanto espressamente attribuito al Tesoriere;
- b) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori;
- c) redigere e sottoscrivere, unitamente al Console, i verbali dei Consigli, trasmettendone copia ai Consiglieri ed alla Federazione centrale.

F. TESORIERE DI SEZIONE MDL ALL'ESTERO - Il Tesoriere è nominato dal Console.

Al Tesoriere spettano i seguenti compiti:

- a) curare la tenuta della contabilità e la gestione patrimoniale della Sezione di cui assume la responsabilità, unitamente al Console;
- b) predisporre e sottoscrivere, unitamente al Console, il progetto di Bilancio annuale.

G. ASSEMBLEA MDL ALL'ESTERO – L'Assemblea MdL all'estero è formata dal rappresentante eletto da ciascuna Sezione estera che è portatore di voti in ragione di un voto ogni 20 iscritti o frazione di qualsiasi valore.

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare il bilancio annuale unitamente alla relazione del Console ricevuti dal Consiglio MdL all'estero;
- b) eleggere il Collegio dei revisori MdL all'estero;
- c) deliberare per lo scioglimento del Consolato MdL all'estero;
- d) deliberare su eventuali proposte sanzionatorie di competenza.

H. CONSIGLIO MDL ALL'ESTERO – Il Consiglio MdL all'estero è composto dai Consoli di tutte le Sezioni.

I compiti del Consiglio sono:

- a) eleggere, fra i componenti del Consiglio con residenza all'estero, il Console MdL all'estero che diviene Consigliere nazionale;
- b) eleggere, fra i componenti del Consiglio stesso, eventuale/i Viceconsole/i, in aggiunta al Console di Sezione mista;
- c) nominare, su proposta del Console, il Segretario e il Tesoriere;
- d) dare orientamenti sull'attività del Consolato nel quadro delle iniziative e delle direttive della Federazione, assegnando eventuali specifici incarichi a singoli Consiglieri;
- e) stabilire la quota annuale di iscrizione di competenza del Consolato MdL all'estero;
- f) fissare la data di convocazione e le modalità di effettuazione dell'Assemblea MdL all'estero;
- g) nominare la Commissione elettorale MdL all'estero;
- h) esaminare eventuali proposte sanzionatorie di competenza.

I. **CONSOLE MDL ALL'ESTERO** – Il Console MdL all'estero è il responsabile del Consolato e viene eletto dal Consiglio, fra i Consiglieri con residenza all'estero. Mantiene la carica di Console della sezione di appartenenza, diviene Consigliere nazionale e ha i seguenti compiti e poteri:

- a) rappresentare il Consolato e tutti i MdL all'estero in Consiglio nazionale;
- b) proporre Segretario e Tesoriere per la loro nomina da parte del Consiglio;
- c) curare il trattamento dei dati personali di cui il Consolato MdL è in possesso, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile nazionale privacy, anche in armonia con le norme vigenti nel relativo Stato estero;
- d) convocare e presiedere il Consiglio;
- e) convocare l'Assemblea MdL all'estero, dopo aver concordato data e modalità con il Consiglio;
- f) rappresentare la Federazione, su delega del Presidente, in manifestazioni di particolare importanza unitamente al relativo Console di Sezione, nel rispetto delle norme statutarie;
- g) dare applicazione a disposizioni deliberate dal Consiglio nazionale o emanate dalla Presidenza;
- h) sottoscrivere, unitamente al Tesoriere, il progetto di Bilancio annuale;
- i) redigere la relazione annuale sull'attività svolta dal Consolato.

In caso di impedimento temporaneo del Console MdL all'estero, i suddetti compiti saranno svolti dal Console della Sezione MdL all'estero mista.

J. **VICECONSOLE MDL ALL'ESTERO** – In aggiunta al Console di Sezione estera mista, nell'ambito del Consiglio MdL all'estero, possono essere eletti uno o più Viceconsoli con il compito di collaborare strettamente con il Console per particolari attività e dietro sue indicazioni operative, comprese eventualmente quelle di rappresentanza.

K. **SEGRETARIO MDL ALL'ESTERO** - Il Segretario è nominato dal Consiglio, anche al di fuori dello stesso, su proposta del Console.

Al Segretario spettano i seguenti compiti:

- a) curare la gestione amministrativa del Consolato, con esclusione di quanto espressamente attribuito al Tesoriere;
- b) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori;
- c) redigere e sottoscrivere, unitamente al Console, i verbali dei Consigli, trasmettendone copia ai Consiglieri ed alla Federazione centrale.

L. **TESORIERE MDL ALL'ESTERO** - Il Tesoriere è nominato dal Consiglio, anche al di fuori dello stesso, su proposta del Console.

Al Tesoriere spettano i seguenti compiti:

- a) curare la tenuta della contabilità e la gestione patrimoniale del Consolato di cui assume la responsabilità, unitamente al Console;
- b) predisporre e sottoscrivere, unitamente al Console, il progetto di Bilancio annuale.

M. COLLEGIO DEI REVISORI MDL ALL'ESTERO – Il Collegio dei revisori MdL all'estero è composto da un Revisore effettivo e da uno supplente, anche esterni alla Federazione, primi eletti dall'Assemblea MdL all'estero. Nell'eventualità che la posizione dell'effettivo divenga scoperta, anche temporaneamente, subentrerà il supplente.

Il Collegio svolge i seguenti compiti:

- a) esaminare periodicamente e in qualsiasi momento, ma almeno una volta all'anno in sede di Bilancio consuntivo, la contabilità e relazionare il Consiglio sulle verifiche e l'Assemblea sul bilancio;
- b) redigere verbale per ogni visita compiuta, trascrivendola sull'apposito libro custodito dal Segretario;
- c) emettere relazione che attesti la veridicità dei prospetti di bilancio predisposti dal Tesoriere, nonché la generale coerenza della relazione annuale del Console con il bilancio e con le finalità previste dallo Statuto.

Il Revisore ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio MdL all'estero.

N. COMMISSIONE ELETTORALE MDL ALL'ESTERO (CEE) – La Commissione è composta dai tre soci delle Sezioni MdL all'estero che hanno ricevuto il maggior numero di voti nell'apposita votazione del Consiglio. Nell'eventualità che una posizione divenga scoperta permanentemente, subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, si provvederà con nuove elezioni da parte del Consiglio. Alla Commissione elettorale è attribuito il compito di curare gli adempimenti relativi a votazioni per elezioni e nomine svolte in Consiglio, in Assemblea e/o per Referendum territorialmente di competenza.

I componenti la Commissione eleggono al loro interno Presidente e Segretario.

O. CLAUSOLE ORGANIZZATIVE DI SALVAGUARDIA

Qualora, nonostante gli opportuni tentativi, non risultasse oggettivamente possibile coprire ciascuna delle seguenti posizioni:

- a) Segretario MdL all'estero;
- b) Tesoriere MdL all'estero;
- c) Collegio dei revisori MdL all'estero;
- d) Commissione elettorale MdL all'estero;

il Console MdL all'estero chiederà al Presidente di affidare i relativi compiti alle omologhe cariche/organi nazionali.

ART. 9 – FEDERAZIONE CENTRALE

La Federazione centrale è così composta:

A. SOCI DELLA FEDERAZIONE – Sono Soci della Federazione i Maestri del Lavoro iscritti ai Consolati provinciali o alle Sezioni MdL all'estero competenti. Tutti i Soci partecipano all'Assemblea nazionale e al Consiglio nazionale tramite i rispettivi rappresentanti espressamente eletti dalle relative strutture.

B. ASSEMBLEA NAZIONALE – L'Assemblea nazionale è composta dai Consoli provinciali e dai Consoli di Sezione MdL all'estero o da un rappresentante appositamente eletto qualora gli

stessi siano Consiglieri nazionali, essendo questa carica incompatibile con quella di Rappresentante in Assemblea nazionale.

Ogni Rappresentante è portatore di un voto ogni 100 Soci o frazione di qualsiasi valore, con un massimo di 5 voti. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta venga richiesta da rappresentanti equivalenti ad almeno un terzo dei Soci o dalla maggioranza dei Consiglieri nazionali.

La carica di Consigliere nazionale è incompatibile con quella di Rappresentante all'Assemblea nazionale.

Sono compiti dell'Assemblea nazionale:

- a) eleggere il Collegio dei probiviri;
- b) eleggere il Collegio dei revisori nazionali;
- c) approvare il Bilancio consuntivo della Federazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;
- d) approvare eventuali modifiche a Statuto, Regolamento generale, Regolamento elettorale e Codice etico;
- e) deliberare per lo scioglimento della Federazione secondo quanto previsto dal successivo art. 15.

C. CONSIGLIO NAZIONALE – Il Consiglio nazionale è composto dal Presidente nazionale e dai Consiglieri nazionali spettanti a ogni Consolato regionale e Consolato MdL all'estero in ragione di un Consigliere ogni 500 Soci o frazione di qualsiasi valore, ivi compresi i Consoli regionali e il Console MdL all'estero in carica o subentrati successivamente per sostituzione. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri.

I suoi compiti sono:

- a) eleggere il Presidente nazionale;
- b) eleggere i Vicepresidenti nazionali;
- c) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario nazionale, il Segretario di consiglio e giunta, il Tesoriere nazionale, il Responsabile nazionale privacy;
- d) esaminare la proposta di bilancio consuntivo prima che venga sottoposta all'approvazione dell'Assemblea nazionale;
- e) approvare il Bilancio preventivo della Federazione centrale entro il 15 dicembre dell'anno precedente;
- f) indirizzare l'attività delle strutture periferiche, anche promuovendo iniziative sociali;
- g) stabilire la quota annuale di iscrizione di competenza della Federazione centrale;
- h) fissare la data di convocazione e le modalità di effettuazione dell'Assemblea nazionale;
- i) proporre modifiche di Statuto, Regolamento generale, Regolamento elettorale e Codice etico, venendo informato al più presto e prendendo atto dei risultati relativi alle votazioni effettuate dagli organi preposti;
- j) nominare la Commissione elettorale nazionale;
- k) istituire e revocare, su proposta del Presidente o di Consiglieri nazionali, le Commissioni nazionali ritenute necessarie allo svolgimento/coordinamento di alcune attività di rilievo della Federazione, predeterminandone le linee guida;
- l) nominare/revocare i componenti le Commissioni nazionali nell'ambito delle candidature raccolte dalla Commissione elettorale nazionale.

D. PRESIDENTE NAZIONALE – Il Presidente nazionale è il legale rappresentante della Federazione e viene eletto dal Consiglio nazionale di cui continua a far parte con diritto di voto. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica della Federazione.

Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:

- a) sovrintendere al funzionamento e all'amministrazione della Federazione, promuovendone l'attività e dando esecuzione alle delibere degli organi sociali;
- b) convocare e presiedere il Consiglio nazionale;
- c) convocare l'Assemblea nazionale dopo aver concordato data e modalità con il Consiglio nazionale;
- d) rappresentare la Federazione in ogni circostanza interna e esterna;

- e) curare, coadiuvato dal Responsabile nazionale privacy, il trattamento dei dati personali degli iscritti e gli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- f) proporre Segretario generale, Segretario di consiglio e giunta, Tesoriere nazionale e Responsabile nazionale privacy per la loro nomina da parte del Consiglio nazionale;
- g) conferire, qualora lo ritenga necessario, la qualifica di Vicario ad uno dei Vicepresidenti;
- h) su richiesta del Console MdL all'estero, affidare i singoli compiti riguardanti:
 - a) Segretario;
 - b) Tesoriere;
 - c) Collegio dei revisori;
 - d) Commissione elettorale;del Consolato MdL all'estero alle omologhe cariche o organi nazionali, relazionando il Consiglio nazionale alla prima riunione;
- i) dare incarico al Segretario di consiglio e giunta di provvedere alla materiale convocazione del Consiglio nazionale o della Giunta;
- j) sottoscrivere, unitamente al Tesoriere, i progetti di Bilancio preventivo e consuntivo annuali;
- k) redigere la relazione annuale sull'attività svolta dalla Federazione da presentare al Consiglio nazionale e all'Assemblea nazionale;
- l) dare il via alla procedura elettorale nazionale, entro il 30 aprile dell'ultimo anno del quadriennio di carica.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, i suddetti compiti sono svolti dal Vicepresidente vicario o, in mancanza, dal Vicepresidente, con la maggiore anzianità di iscrizione alla Federazione.

E. VICEPRESIDENTI NAZIONALI – I Vicepresidenti nazionali sono tre, uno per ciascuna area territoriale: Nord, Centro e Sud, come definito dal Regolamento generale. Ciascun Vicepresidente viene eletto dai soli Consiglieri nazionali appartenenti alla rispettiva area territoriale. La posizione è compatibile con la carica di Console regionale e Consigliere nazionale.

Spetta a ciascun Vicepresidente:

- a) rappresentare il Presidente nelle manifestazioni di carattere nazionale, svolte nel territorio di sua competenza, previa esplicita delega;
- b) seguire e stimolare l'attività dei Consolati regionali di riferimento;
- c) curare, in accordo con il Presidente, particolari situazioni sorte nelle strutture dell'area di competenza.

F. SEGRETARIO NAZIONALE – Il Segretario nazionale è un Socio nominato dal Consiglio nazionale, anche al di fuori dello stesso, su proposta del Presidente nazionale.

Al Segretario nazionale spettano i seguenti compiti:

- a) curare la gestione amministrativa della Federazione centrale, con esclusione di quanto espressamente attribuito al Tesoriere nazionale;
- b) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori.

G. TESORIERE NAZIONALE – Il Tesoriere nazionale è un socio nominato dal Consiglio nazionale, anche al di fuori dello stesso, su proposta del Presidente nazionale.

Al Tesoriere spettano i seguenti compiti:

- a) curare la tenuta della contabilità e la gestione patrimoniale della Federazione centrale di cui assume la responsabilità, unitamente al Presidente;
- b) predisporre e sottoscrivere, unitamente al Presidente, i progetti di bilancio – preventivo e consuntivo.

H. COLLEGIO DEI REVISORI NAZIONALI – Il Collegio dei revisori nazionali è composto da tre Revisori, anche esterni alla Federazione, che hanno ricevuto il maggior numero di voti nell'apposita votazione dell'Assemblea nazionale. Nell'eventualità che una posizione divenga scoperta permanentemente, subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, si provvederà con votazione da parte della stessa Assemblea o, in caso di urgenza, da parte del Consiglio con successiva ratifica dell'Assemblea. I Revisori eleggono al loro interno il Presidente.

Il Collegio dei revisori nazionali ha i seguenti compiti:

- a) esaminare almeno trimestralmente la contabilità sociale. Informare il Consiglio nazionale sulle verifiche e sui bilanci preventivi e consuntivi;
- b) redigere verbale per ogni visita compiuta, trascrivendolo sull'apposito libro custodito dal Segretario nazionale;
- c) emettere relazione che attesti la veridicità dei prospetti di bilancio predisposti dal Tesoriere, nonché la generale coerenza della relazione annuale del Presidente con il bilancio e con le finalità previste dallo Statuto.

I Revisori hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e partecipano alla riunione di Giunta in fase di redazione/discussione dei bilanci.

I. COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE (CEN) – La Commissione elettorale nazionale è composta dai tre candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti nell'apposita votazione del Consiglio nazionale. Nell'eventualità che una posizione divenga scoperta permanentemente, subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, si provvederà con votazioni da parte del Consiglio.

Alla Commissione elettorale nazionale spettano i seguenti compiti:

- a) curare gli adempimenti relativi a votazioni per elezioni e nomine svolte in Assemblea, Referendum e Consiglio nazionale;
- b) coordinare, secondo quanto indicato dal regolamento elettorale, e fornire consulenza alle omologhe Commissioni periferiche;
- c) ricevere, controllare e registrare i verbali pervenuti dalle omologhe Commissioni periferiche;
- d) assistere la Presidenza e il Consiglio nazionale nell'emanazione di istruzioni di voto;
- e) assistere il Consiglio nazionale nelle votazioni svolte al suo interno, proclamandone i relativi risultati.

I componenti la Commissione eleggono al loro interno Presidente e Segretario.

J. SEGRETARIO DI CONSIGLIO E GIUNTA – Il Segretario di consiglio e giunta è un socio nominato dal Consiglio nazionale, anche al di fuori dello stesso, su proposta del Presidente nazionale.

Allo stesso spettano i seguenti compiti:

- a) redigere i verbali delle riunioni del Consiglio nazionale che, sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, verranno trasmessi ai Consiglieri nazionali per eventuali osservazioni. L'edizione definitiva dei verbali verrà poi inviata ai Consiglieri nazionali, ai Consoli provinciali, di Sezione, regionali, e MdL all'estero;
- b) redigere i verbali delle riunioni della Giunta, sottoscritti dallo stesso Segretario e dal Presidente, che verranno trasmessi ai componenti la Giunta.

K. RESPONSABILE NAZIONALE PRIVACY - Il Responsabile nazionale privacy è un socio nominato dal Consiglio nazionale, anche al di fuori dello stesso, su proposta del Presidente nazionale.

Allo stesso spettano i seguenti compiti:

- a) curare il trattamento dei dati personali degli iscritti e dei dati sensibili della Federazione di cui è responsabile unitamente al Presidente;
- b) curare il costante adeguamento dei dati informatici della Federazione alle normative di legge;
- c) fornire adeguate istruzioni e assistenza ai Consoli provinciali, di Sezione, regionali e Maestri del Lavoro all'estero per il trattamento dei dati sensibili di loro competenza.

L. GIUNTA - La Giunta è composta dal Presidente nazionale, dai Vicepresidenti nazionali, dal Segretario nazionale, dal Tesoriere nazionale e dal Segretario di consiglio e giunta, tutti con diritto di voto in Giunta.

I compiti della Giunta sono:

- a) collaborare con il Presidente nel dar corso alle delibere del Consiglio nazionale;
- b) proporre al Consiglio nazionale iniziative ed attività anche in collaborazione con altri enti;
- c) esaminare i progetti di Bilancio - preventivo e consuntivo - della Federazione centrale, nonché la relazione del Presidente prima di sottoporli al Consiglio nazionale;
- d) prendere decisioni su delega del Consiglio nazionale per specifici argomenti, con obbligo di relazionare il Consiglio stesso alla prima riunione;
- e) deliberare, in caso di urgenza, su argomenti non delegati dal Consiglio nazionale, con obbligo di ratifica alla prima riunione dello stesso.

M. COLLEGIO DEI PROBIVIRI - Il Collegio dei probiviri è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, anche esterni alla Federazione, che hanno ricevuto il maggior numero di voti nell'apposita votazione dell'Assemblea nazionale.

I Probiviri effettivi eleggono al loro interno Presidente e Segretario e hanno il compito di dirimere, su iniziativa delle parti, degli organismi associativi o della Presidenza, eventuali contrasti, sorti in sede centrale o periferica, nella esatta interpretazione delle norme statutarie, emettendo lodo inappellabile.

N. COMMISSIONI NAZIONALI - La Federazione, al fine di affrontare adeguatamente temi, argomenti e attività, può istituire Commissioni nazionali, proposte da Presidenza o da Consiglieri nazionali e approvate dal Consiglio nazionale che ne dovrà determinare preventivamente denominazione, composizione e obiettivi, nonché eleggere, con apposita votazione, i rispettivi componenti fra le candidature raccolte dalla Commissione elettorale nazionale.

I componenti di ogni Commissione eleggono al loro interno Coordinatore e Segretario.

Le Commissioni dovranno operare su specifico mandato della Presidenza e/o del Consiglio nazionale cui dovranno riferire almeno due volte l'anno.

La revoca delle Commissioni o dei singoli componenti è demandata al Consiglio nazionale su proposta della Presidenza o di Consiglieri nazionali.

Ogni socio può far parte di una sola Commissione nazionale.

Per il miglior funzionamento organizzativo della Federazione, è auspicabile che Consolati provinciali e regionali istituiscano, localmente, idonee strutture omologhe ad alcune Commissioni nazionali con cui dialogare, rapportarsi e collaborare.

TITOLO VI

CARICHE E COMPATIBILITA'

ART. 10 - CARICHE SOCIALI - Le Cariche della Federazione sono rappresentate nell'allegata **tabella A** che è parte integrante del presente Statuto.

ART. 11 – TITOLI ONORIFICI - Agli ex Presidenti nazionali viene attribuito il titolo di Past President.

Il Presidente della Federazione non rieletto, nel quadriennio successivo, è Consigliere nazionale onorario e ha facoltà di partecipare al Consiglio nazionale, senza diritto di voto.

Al Presidente dei Cavalieri del Lavoro in carica viene attribuito il titolo di Presidente onorario.

Quale riconoscimento di particolari ed eccezionali meriti acquisiti nell'espletamento della carica ricoperta, può essere attribuito il titolo di "Emerito", dopo la cessazione dallo svolgimento della carica stessa.

Competenti all'attribuzione del titolo di "Emerito" sono:

- a) il Consiglio provinciale / metropolitano per le cariche del relativo Consolato;
- b) l'Assemblea di Sezione MdL all'estero per le cariche della Sezione;
- c) il Consiglio regionale per le cariche del relativo Consolato;
- d) il Consiglio del Consolato MdL all'estero per le cariche del relativo Consolato;
- e) il Consiglio nazionale per le cariche nazionali della Federazione.

Per l'attribuzione, gli organi interessati devono votare a scrutinio segreto e l'attribuzione avviene con la presenza e il consenso di almeno 75% degli aventi diritto al voto.

Ogni struttura ha facoltà di attribuire a familiari di MdL e simpatizzanti del proprio territorio di competenza la qualifica di: "Amica o Amico dei Maestri del Lavoro".

La qualifica può essere motivatamente revocata.

ART. 12 – COMPATIBILITA' - Ogni Socio può assumere contemporaneamente più cariche sociali, ma le stesse devono essere fra loro compatibili, secondo quanto indicato dall'allegata **Tabella B)** che è parte integrante del presente Statuto.

Art. 13 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE - In ogni caso di comportamento contrastante con la normativa della Federazione, quali Statuto, Regolamenti e Codice etico, saranno assunti i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento generale.

TITOLO VII

RISORSE E PATRIMONIO

ART. 14 – RISORSE ECONOMICHE - L'intera struttura federativa trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento delle relative attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici o privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) altre attività secondarie di volta in volta organizzate.

L'intera struttura federativa, non può distribuire utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali sotto alcuna forma, né, al momento dello scioglimento, ripartire il patrimonio in modo difforme da quanto stabilito al successivo art. 15.

TITOLO VIII

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

ART. 15 – SCIoglimento - Oltre alle cause di estinzione e di scioglimento previste dalla legge, la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro può venire sciolta dietro espressa delibera dell'Assemblea nazionale con la presenza di almeno l'85% degli aventi diritto al voto e l'approvazione da parte del 90% dei votanti.

Ogni Consolato regionale e il Consolato MdL all'estero possono essere sciolti dietro espressa delibera delle relative Assemblee, convocate e presiedute dal Presidente nazionale o dal Vicepresidente da lui delegato, con il voto favorevole di tre quarti dei votanti.

Ogni Consolato provinciale e ogni Sezione MdL all'estero possono essere sciolti dietro espressa delibera dell'Assemblea, convocata e presieduta dal Console regionale o dal Console MdL all'estero, con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

Ogni Delegazione può essere sciolta su espressa delibera dell'Assemblea convocata e presieduta dal Console provinciale con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

ART. 16 - DEVOLUZIONE DEI BENI - In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, della Federazione, di Consolati regionali o MdL all'estero, di Consolati provinciali o di Sezioni all'estero, nonché di Delegazioni è obbligatorio che il relativo patrimonio venga devoluto rispettivamente:

- a) nel caso della Federazione, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla vigente normativa in materia e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- b) nel caso di Consolato regionale e di Consolato provinciale, rispettivamente ad altro Consolato regionale o ad altro Consolato provinciale assorbenti;
- c) nel caso di Delegazione, al Consolato provinciale da cui la Delegazione stessa è dipendente;
- d) nel caso di Consolato MdL all'estero o di Sezione all'estero, rispettivamente alla Federazione centrale o al Consolato MdL all'estero.